



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2000 – norma 7.5
Certificato CSQ N. 9159.CMPD
del 30/04/2004

T	P51	MD01	Rev. 2
---	-----	------	--------

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo trasversale a tutti i settori
segreteria.direzione generale@comune.paderno-dugnano.mi.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 28 del 15/05/2008

Esecutivo dal 31/05/2008

Firmato

Il Presidente

Umberto Zilioli

Firmato

Il Segretario Generale

Paolo Codarri

**INDICE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e iniziative coordinate di controllo del territorio

**CAPO II
NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E
RACCOLTA DEI DATI**

Art. 6 – Notificazione

Art.7 - Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 10 - Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile

**CAPO III
DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL
TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 - Limiti e divieti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 16 - Comunicazione

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE**

Art. 17 – Tutela

**CAPO V
NORME FINALI**

Art. 18 - Verifica preliminare

Art. 19 - Provvedimenti attuativi

Art. 20 - Accessi alle zone a traffico limitato

Art. 21 - Norma di rinvio

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

Art. 23 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO**CAPO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1 - Premessa**

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Paderno Dugnano nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito riportato brevemente "Codice", e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004.
3. Per tutto quanto non risulta essere disciplinato nel presente regolamento si fa altresì rinvio ai seguenti regolamenti comunali:
 - Regolamento sulla semplificazione amministrativa e sul diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa;
 - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, di cui al Provvedimento generale del Garante del 29/04/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Paderno Dugnano nel territorio urbano e collegati alla Sala di Controllo presso la sede della Polizia Locale.

Art. 4 - Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, anche con formule sintetiche, gli elementi indicati all'art. 13 del Codice.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e l'eventuale

successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Paderno Dugnano dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
 2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
 3. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, riducendo la percezione di insicurezza da parte dei cittadini;
 - b) prevenire o reprimere pericoli concreti e specifici di lesione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo;
 - c) controllare le aree pubbliche affinché non siano abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure;
 - d) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
 - e) riprendere le immagini di specifici siti comunali e aree pubbliche;
 - f) verificare le adiacenze di uffici comunali;
 - g) monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
 - h) controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
 5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento potenziale di prevenzione e di supporto all'attività che la Polizia Locale svolge quotidianamente
 6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
 7. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
 8. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre

l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 6 - Notificazione

1. I trattamenti dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza devono essere notificati al Garante solo se rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 37 del Codice. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 7 - Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paderno Dugnano rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
2. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice.
3. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto le persone fisiche quali Incaricati del

trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Codice, in numero limitato.

4. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti, dalle disposizioni del presente Regolamento, nonché dei seguenti Regolamenti comunali:
 - Regolamento sulla semplificazione amministrativa e sul diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa;
 - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
5. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 3, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 5, comma 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le

- immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati, successivamente alla rilevazione, per un periodo minimo di 24 ore e massimo di una settimana. La scelta della durata della conservazione dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità a raggiungere la finalità perseguita. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, ubicate nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala di Controllo.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza cosiddetta dinamico-preventiva,

- possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala di Controllo ubicata presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
 5. La registrazione è consentita, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, relativamente:
 - a) al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso della 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e), all'art. 8, comma 1, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;
 - b) al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.
 6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lett. e) presso la Sala di Controllo. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della polizia giudiziaria o della protezione civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.
2. In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 9, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici e in deroga ai limiti dei tempi di conservazione, fissati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e).

**CAPO III
DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita richiesta ed identificazione mediante documento di riconoscimento, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,

altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le richieste di cui al presente articolo, nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del Codice, possono essere inviate a mezzo posta, fax o posta elettronica certificata, indirizzate al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla richiesta di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 6, presso la Sala di Controllo, situata presso la sede della Polizia Locale.
2. Alla Sala di Controllo, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, possono accedere il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dal Responsabile.
4. Sono altresì autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

5. L'accesso alla Sala di Controllo può avvenire solo attraverso un'unica porta munita di serratura.
6. La memorizzazione delle immagini utilizza supporti fissi, non rimovibili, ed interni alle attrezzature di registrazione.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati, in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lett. b), o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Limiti e divieti alla utilizzabilità di dati personali

1. Per quanto attiene ai limiti alla utilizzabilità dei dati personali si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.
2. Ai fini dell'analisi dei flussi di traffico il trattamento è effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

3. Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e le garanzie previste in materia di lavoro dalla legge n. 300/1970 e dal D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è consentita quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. Se non prevista da una norma di legge o di regolamento, il Titolare del trattamento è tenuto a darne comunicazione al Garante ed attendere che siano decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia e dall'autorità giudiziaria.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia

integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 18 - Verifica preliminare

1. Il presente regolamento non deve essere sottoposto alla verifica preliminare del Garante, di cui all'art. 17 del Codice, in quanto, il servizio di videosorveglianza non utilizzerà:
 - a) la raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce;
 - b) un sistema di videosorveglianza cosiddetto dinamico-preventivo che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale);
 - c) sistemi di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

Art. 19 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti che documentino le ragioni delle scelte operate ed in particolare l'esatta localizzazione delle telecamere, la definizione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della

possibilità di ingrandimento delle immagini), la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 20 - Accessi alle zone a traffico limitato

1. Qualora il Comune decida di introdurre sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato, dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e al Provvedimento generale sulla Videosorveglianza, approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Al presente regolamento è data ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, dello Statuto comunale, dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione, il giorno

Modello semplificato di informativa "minima"



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".